

DECRETO MIUR 10.12.2018, N. 850

Accertamento economie fondo progettazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo 18, commi da 8 a 8-sexies;

Visto in particolare, l'articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2014 al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, il quale prevede, per le finalità e gli interventi di cui al richiamato articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assegni, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di Piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Visto il citato articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede altresì che il CIPE, in esito alla predetta verifica riprogrammi le risorse non utilizzate e assegni le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato degli interventi e individui le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'articolo 6, comma 5, che ha prorogato al 28 febbraio 2015 il termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati ai sensi del citato articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 177, che prevede che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo c.d. "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 107 del 2015, con cui si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse agli enti locali, tenendo conto della vetustà degli edifici, valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, gli articoli 20-bis e 41;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze e, in particolare, l'articolo 42;

Vista la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 22, con la quale sono stati assegnati, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, 400 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594 (di seguito, d.m. n. 594 del 2015), con cui è stata indetta la procedura pubblica a livello nazionale per l'individuazione degli enti beneficiari delle risorse stanziare per effettuare indagini diagnostiche negli edifici scolastici;

Visto l'avviso pubblico del 15 ottobre 2015, prot. n. 12812, con cui, in attuazione del citato d.m. n. 594 del 2015, è stato dato avvio alla procedura per il finanziamento, in favore degli enti locali, di indagini diagnostiche negli edifici scolastici pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2015, n. 933 (di seguito, d.m. n. 933 del 2015), con il quale sono state approvate le graduatorie relative alle indagini diagnostiche procedendo alla ripartizione dell'importo pari ad euro 36.451.888,47, in luogo dei 40.000.000,00 di euro stanziati;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016 n. 626, registrato alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016 (foglio 3642), con cui è stata ripartita una quota parte delle economie accertate con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 21 giugno 2016, n. 221, pari euro 47.543.943,25, per lo scorrimento delle graduatorie non esaurite della delibera CIPE n. 22/2014 a favore di 204 enti individuati all'allegato A al decreto ministeriale citato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 45, con il quale si è proceduto alla ripartizione tra le Regioni e le Province dei residui derivanti dall'iniziale stanziamento, di cui al d.m. n. 933 del 2015, pari a euro 3.548.111,53, demandando comunque a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione precisa degli enti locali beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° settembre 2017, n. 656, con il quale si è proceduto, allo scorrimento delle graduatorie di cui al d.m. n. 933 del 2015 per un importo complessivo pari ad euro 7.581.976,30;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità per la redazione della nuova programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615 con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 gennaio 2018, n. 10, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2018;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 7 febbraio 2018, n. 4, con cui sono affidati in gestione ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento le risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza, residui e cassa, nei capitoli di bilancio ad essi assegnate;

Dato atto che l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ha previsto che le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per essere destinate al finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza degli enti locali;

Considerato che il medesimo articolo 42, comma 2, del predetto decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che le risorse finanziarie di cui al comma 1 siano attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici;

Dato atto altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 42 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 30 novembre 2018, n. 808 sono state accertate le economie relative agli interventi finanziati con la delibera CIPE n. 22 del 2014 e con decreto n. 626 del 2016, che ammontano complessivamente ad euro 50.242.741,83;

Dato atto che con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 30 novembre 2018, n. 809 sono state accertate le economie relative alle indagini diagnostiche di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 107 del 2015, finanziate con decreto n. 933 del 2015 e con decreto n. 656 del 2017, che ammontano complessivamente ad euro 4.982.056,93;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del decreto-legge n. 109 del 2018, è necessario individuare anche i criteri per consentire l'assegnazione delle risorse accertate agli enti locali per la progettazione di interventi di messa in sicurezza;

Dato atto che i capitoli di riferimento del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del presente decreto sono il 7105/3 e il 7105/5;

Ritenuto quindi, necessario procedere, ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 109 del 2018, all'accertamento complessivo delle economie maturate con riferimento ad entrambe le linee di finanziamento e definire i criteri per l'individuazione degli enti locali beneficiari;

Decreta

Art. 1 - Accertamento delle economie

1. Con riferimento allo stanziamento complessivo di euro 400.000.000,00, previsto ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dalla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 22, alla data del presente decreto il volume complessivo delle economie maturate è pari a euro 50.242.741,83, così come definito con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 30 novembre 2018, n. 808.

2. Con riferimento allo stanziamento complessivo di euro 40.000.000,00, previsto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 alla data del presente decreto il volume complessivo delle economie maturate risulta essere pari ad euro 4.982.056,93, così come definito con decreto del Direttore della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 30 novembre 2018, n. 809.

3. L'importo complessivo delle economie accertate, con riferimento all'articolo 42 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è pari a euro 55.224.798,76

Art. 2 - Definizione criteri

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono assegnate, per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e previa selezione pubblica, agli enti locali inseriti nella programmazione unica nazionale 2018-2020, ma non rientranti nella prima annualità di finanziamento.

2. Gli enti locali interessati, previa richiesta a seguito di avviso pubblico, sono selezionati, ai fini del raggiungimento di una progettazione di livello esecutivo, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) edifici scolastici ubicati in aree ad elevato rischio sismico (zone sismiche 1 e 2);

b) edifici scolastici che non hanno il certificato di agibilità sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

c) edifici scolastici rispetto ai quali sia stata emanata una ordinanza o un provvedimento di chiusura a seguito di inagibilità totale o parziale degli stessi;

d) interventi che si rendono necessari in conseguenza delle verifiche di vulnerabilità sismica, che comportino una nuova costruzione in luogo dell'adeguamento sismico;

e) numero di studenti presenti negli edifici scolastici;

j) vetustà degli edifici scolastici sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

3. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è incaricata di avviare procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare gli enti locali beneficiari delle risorse accertate con il presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.